

# ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

13 marzo 1904, n. 141

## ART. 25.

Chi per legge ha l'obbligo di assicurare gli operai deve tenere:

1° Un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro ammissione in servizio, tutti gli operai occupati nell'impresa. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun operaio, il numero d'ordine d'iscrizione, il cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di nascita, la data d'ammissione in servizio e quella di licenziamento, la categoria professionale dell'operaio e la sua abituale occupazione, la misura del salario giornaliero.

L'iscrizione nel libro di matricola deve farsi prima che l'operaio incominci a lavorare.

## ART. 26.

Il libro di matricola e il libro di paga devono essere legati e numerati in ogni pagina, e, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato. I due libri anzidetti devono essere tenuti senza alcun spazio in bianco e devono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore potrà, con apposita convenzione scritta, accordare la facoltà di tenere più libri o fogli di paga riepilogandone i dati in un

libro riassuntivo. Quando l'industria sia esercitata in più stabilimenti saranno tenuti altrettanti libri distinti, oltre ad uno che li riassume.

L'imprenditore o l'industriale deve conservare i libri di paga per quattro anni almeno dall'ultima registrazione.

## ART. 29.

Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si eseguisce il lavoro, ad ogni richiesta, ai delegati governativi per le ispezioni ed ai funzionari degli Istituti assicuratori.

L'imprenditore o industriale dovrà dare tutte le prove e gli schiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni e fornire ogni altra notizia complementare.

Tanto i delegati governativi, quanto i funzionari predetti dovranno mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

I funzionari degli Istituti assicuratori devono, a richiesta, presentare la lettera di riconoscimento rilasciata dall'Istituto dal quale dipendono.

Gli Istituti assicuratori, a mezzo dei loro funzionari, hanno diritto di trarre copia conforme del libro di paga copia che dovrà essere controfirmata dall'imprenditore o industriale.

I funzionari degli Istituti assicuratori fanno constatare la avvenuta ispezione, mediante apposito processo verbale, che deve essere controfirmato dall'imprenditore, il quale ha diritto di farvi inscrivere le dichiarazioni che crederà convenienti.

Quando si rifiuti di formare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.

## VIDIMAZIONE

a norma dell' art. 26 del regolamento

Il presente libro comincia con pagina N. 834 e termina con pagina N. 840  
ed è stato registrato con il N. 611

Treviso

il

22.

11.

19 33

Anno

XIII

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE  
Per la Cassa Nazionale Infortuni



*[Handwritten signature]*

